



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 giugno 2011
(OR. en)**

10692/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0067 (NLE)**

FISC 71

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Svezia ad applicare all'elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto ("elettricità erogata da reti elettriche terrestri") una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del

**che autorizza la Svezia ad applicare all'elettricità
fornita direttamente a navi ormeggiate in porto
("elettricità erogata da reti elettriche terrestri")
una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica
in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità¹, in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 4 marzo 2010 la Svezia ha chiesto un'autorizzazione ad applicare all'elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto ("elettricità erogata da reti elettriche terrestri") una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica, in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
- (2) Lo sgravio fiscale che la Svezia intende applicare mira a promuovere un uso più generalizzato dell'elettricità erogata da reti elettriche terrestri quale sistema meno dannoso per l'ambiente, rispetto al consumo di combustibile a bordo, per soddisfare i bisogni energetici delle navi ormeggiate in porto.
- (3) Nella misura in cui l'uso dell'elettricità erogata da reti elettriche terrestri permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibile per uso bordo, esso contribuisce a migliorare la qualità dell'aria delle località portuarie. Viste le condizioni specifiche che caratterizzano la struttura produttiva della regione interessata, ovvero il mercato nordico dell'elettricità di cui fanno parte Svezia, Danimarca, Finlandia e Norvegia, l'uso dell'elettricità erogata da reti elettriche terrestri piuttosto che quella generata dall'uso di combustibili per uso bordo dovrebbe inoltre permettere di evitare le emissioni di CO₂. La misura dovrebbe pertanto contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, sanità e clima.

- (4) La concessione dell'autorizzazione alla Svezia di applicare un'aliquota ridotta alla tariffa dell'elettricità erogata da reti elettriche terrestri non eccede quanto è necessario per conseguire i suddetti obiettivi, dato che nella maggior parte dei casi la produzione a bordo continuerà a rappresentare l'alternativa più competitiva. Analogamente, e a causa dell'attuale scarsa penetrazione del mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che mentre sia in vigore la misura comporti significative distorsioni della concorrenza e pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.
- (5) Dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE si desume che ciascuna autorizzazione concessa a norma di detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Data la necessità, da un lato, che il periodo sia abbastanza lungo da non dissuadere gli operatori portuali dall'effettuare i necessari investimenti e, dall'altro, di non compromettere il futuro sviluppo del quadro giuridico in vigore, è opportuno concedere l'autorizzazione richiesta per un periodo di tre anni, fatta tuttavia salva l'entrata in vigore delle disposizioni generali in materia prima della scadenza prevista,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si autorizza la Svezia ad applicare all'elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto, diverse dalle navi private da diporto ("elettricità erogata da reti elettriche terrestri"), una riduzione dell'aliquota della tariffa elettrica, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione cessa di produrre effetti il ...^{*}.

Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 del trattato, stabilisce disposizioni generali relative ai vantaggi fiscali applicabili all'elettricità erogata da reti elettriche terrestri, la presente decisione cessa di produrre effetti il giorno dell'entrata in vigore di dette disposizioni.

^{*} GU: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di notifica.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
